

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2793 del 17/06/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA BELLCO SRL (Imp. v. Camurana n.1) MIRANDOLA (MO). DLGS 115/2008 e AUTORIZZAZIONE UNICA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO DI COGENERAZIONE CON POTENZA TERMICA PARI A 2,671 MWt (1,067 MWe PRODOTTI) Rif. Prat. n.7580/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2875 del 16/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA BELLCO SRL (Imp. v. Camurana n.1) MIRANDOLA (MO).

DLGS 115/2008 – AUTORIZZAZIONE UNICA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO DI COGENERAZIONE CON POTENZA TERMICA PARI A 2,671 MWt (1,067 MWe PRODOTTI)

Rif. Prat. n.7580/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta BELLCO SRL, avente sede legale in comune di Mirandola (MO), v. Camurana n.1, quale gestore degli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), v. Camurana n.1, in data 28/02/2020, prot. 32798, ha presentato domanda per il rilascio di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.11 del DLgs 115/2008 per la realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione, e contestualmente istanza di Modifica sostanziale della vigente AUA adottata da ARPAE-SAC Modena e relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria e Impatto Acustico;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività di fabbricazione di apparecchi biomedicali;

A seguito di richieste di ARPE-SAC prot. n.43789 del 20/03/2020 e n.45128 del 24/03/2020, BELCO SRL ha integrato la domanda con documentazione assunta agli atti di ARPAE in data 09/04/2020 con prot. n.53067;

Inoltre la ditta ha inviato integrazioni volontarie assunte agli atti al prot. 86601 del 16/06/2020.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi, da sottoporre a modifica:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati, Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n.5490 del 16/10/2017;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Mirandola, prot. n.12892 del 05/05/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo tecnico istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area Nord, prot. n.64968 del 04/05/2020, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord, prot. n.64968 del 04/05/2020;
- parere favorevole in merito all'impatto acustico, espresso dal Comune di Mirandola, con prot. n.12892 del 05/05/2020,
- parere tecnico favorevole con prescrizioni, in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da AIMAG SPA, prot. n.3143 del 15/06/2020,
- contributo istruttorio in merito agli scarichi idrici fornito da ARPAE Modena – Distretto Area Nord, prot. n. 64968 del 04/05/2020;
- parere igienico-sanitario favorevole espresso dal Servizio Igiene Pubblica del DSP della AUSL-MODENA sede di Mirandola, in data 04/05/2020 con prot. n.30179.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Richard Ferrari, Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta BELLCO SRL per l'impianto ubicato in comune di Mirandola, V. Camurana n.1, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n.5490 del 16/10/2017;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia urbanistico-edilizia, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 17/06/2035**.

Il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, dell'Autorizzazione Unica ai sensi del DLgs 115/2008.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione all'U.O. VIA ed Energia di ARPAE-SAC Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Mirandola
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Mirandola

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto ai sensi del Dlgs 115/2008, di competenza ARPAE-SAC, che ha provveduto a condurre le opportune verifiche in materia di documentazione antimafia.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta BELLCO SRL (Imp. v. Camurana n.1) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">- Acque reflue industriali in acque superficiali- Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLCO SRL, nello stabilimento di via Camurana n. 1, Mirandola (MO), svolge attività di fabbricazione apparecchi biomedicali, codice ATECO 26.60.02, e presenta la seguente configurazione degli scarichi:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e lavandini confluiscono nella pubblica fognatura;
- le acque reflue derivanti dall'impianto di osmosi inversa per il lavaggio dei filtri per dialisi e per il collaudo delle macchine per dialisi, nonché prodotte dalla riniezione del primo stadio dell'impianto di osmosi inversa, sono raccolte nell'ex depuratore biologico di circa 100 mc e successivamente convogliate in acque superficiali;
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque tecnologiche di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali";
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sui piazzali sono convogliate anch'esse nell'ex depuratore biologico di cui sopra e, soltanto nel caso di eventi meteorici eccezionali, possono defluire direttamente in acque superficiali mediante lo stramazzo posto nel pozzetto "P" individuato nella planimetria delle reti fognarie;

Con la presente domanda di modifica AUA la ditta intende installare un nuovo impianto di cogenerazione:

-sarà originato un nuovo scarico di fondo della caldaia a vapore. Questi scarichi, discontinui, verranno fatti confluire attraverso la rete fognaria delle acque nere in pubblica fognatura, previo passaggio in pozzetto di campionamento (PC1). La ditta ha stimato uno scarico di 900 litri per ogni giorno di funzionamento dell'impianto, che corrisponde a circa 300 mc/anno.

- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

- l'impianto inoltre potrà produrre lo sversamento accidentale di acqua glicolata o contenente tracce di olio e scarico di condensa del camino (quest'ultimo solo in fase di accensione/spegnimento del motore), questi fluidi saranno raccolti in un serbatoio stagno, interrato, di volume pari a 1 mc e smaltiti periodicamente come rifiuti;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua, adottata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 5490 del 16/10/2017 rilasciata alla Ditta BELLCO SRL (Imp. v. Camurana n.1) MIRANDOLA (MO).

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale e le successive integrazioni prot. 35067 del 09/04/2020 e prot. 86601 del 16/06/2020.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 3143 del 15/06/2020 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Mirandola, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 54923 del 15/04/2020, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

A) Prescrizioni per lo scarico di Acque reflue industriali in acque superficiali

E' autorizzato il gestore ditta BELLCO SRL, con insediamento posto a Mirandola (MO), v. Camurana n. 1, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchi biomedicali nella quantità indicativa 56.500 mc/anno, nel Canale Diversivo adiacente la proprietà, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1A) lo scarico delle acque reflue industriali in acque superficiali deve avvenire nel rispetto del limite della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;

2A) s'individua come manufatto di controllo ai fini dei prelievi fiscali il pozzetto "P1" individuato nella planimetria delle reti fognarie; dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi

B) Prescrizioni per lo scarico di Acque reflue industriali in pubblica fognatura.

E' autorizzato il gestore ditta BELLCO SRL, con insediamento posto a Mirandola (MO), v. Camurana n. 1, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di fabbricazione di apparecchi biomedicali nella quantità indicativa di 300 mc/anno in pubblica fognatura, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1B) Lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;

2B) Il pozzetto adibito a manufatto di ispezione ai fini dei campionamenti fiscali denominato PC1 dovrà essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo; Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi

3B) E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di reflui, fanghi e altre sostanze incompatibili con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosi o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari, secondo le prescrizioni dell'art. 81 del Regolamento del Gestore Aimag spa.

Prescrizioni comuni agli scarichi di Acque reflue industriali relative ai succitati punti A) e B)

- I valori limite di cui ai punti 1A) e 1B) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito di norma ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore; l'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza sistema di scarico;
 - i quantitativi prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
 - dovrà essere mantenuto in efficienza idoneo contatore volumetrico nei punti di approvvigionamento;
- L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- É fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE Modena (SAC e ST distretto Area Nord), al Comune di Mirandola e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

- Entro il 30 aprile 2025, il 30 aprile 2030 e il 30 aprile 2035 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta **BELLCO SRL** (IMP. V. Camurana, 1) Mirandola (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLCO SRL, svolgente attività di fabbricazione di apparecchi biomedicali, intende modificare gli impianti ubicati in comune di Mirandola (MO), v. Camurana n. 1.

Nella domanda di Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 28/02/2020, contestualmente a istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.11 del DLgs 115/2008 per la realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione, integrata con documentazione assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 09/04/2020 prot. n.53067, sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento atmosferico, la quantità e la qualità delle emissioni e risulta:

- la continuazione, senza variazioni, delle emissioni in atmosfera derivanti dai punti di emissione nn. C12, C13, C14, C15, C16, E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6, E1.7, E1.8, E1.9, E1.10, E1.11, E1.12, E1.13, E1.14, E1.15, VA1.1, VA1.2, AS2, AS3, da AS11 a AS17, AS22;
- l'inserimento di una nuova emissioni convogliata in atmosfera:

Emissione n.	Descrizione
1.16	COGENERATORE A GAS NATURALE – MOTORE GEJEMBACHER DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 2,671 MWt

- il seguente consumo di materie prime:

- polipropilene in granulo	396	t/anno
- bundles di fibra	238	t/anno
- isocianato	132	t/anno
- poliolo	132	t/anno
- bromoclorometano	132	kg/anno
- resina poliuretanic (poliolo+isocianato)	96,8	t/anno
- resina granulare	44	t/anno

- diclorometano	2,2	t/anno
- policarbonato	570	t/anno
- polietilene	40	t/anno
- gomma termoplastica	20	t/anno
- elettrodi	2	kg/anno
- stagno a filo	1	kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 28/02/2020, assunta agli atti con prot. n.32798, il richiedente illustra le caratteristiche tecniche del nuovo impianto che intende installare: Cogeneratore (motore) a gas naturale di potenza termica pari a 2,671 MW (EE prodotta 1,067 MWe), dotato di Catalizzatore ossidativo;

Nel corso del procedimento sono stati reperiti i seguenti pareri/contributi istruttori:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Mirandola, prot. n.12892 del 05/05/2020, ai fini delle emissioni in atmosfera;
- contributo tecnico istruttorio di ARPAE Modena – Distretto Area nord, prot. n.64968 del 04/05/2020, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e si propone di fissare un valore limite di Polveri di 5 mg/Nmc considerato che l'impianto si colloca in area di superamento dei valori limite di qualità dell'aria di PM₁₀;
- parere igienico-sanitario favorevole espresso dal Servizio Igiene Pubblica del DSP della AUSL-MODENA sede di Mirandola, in data 04/05/2020 con prot. n.30179.

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività aggiunte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta BELLCO SRL è autorizzata ad effettuare nello stabilimento con emissioni in atmosfera ubicato in comune di Mirandola, v. Camurana n. 1, provincia di Modena, la modifica descritta nella domanda di autorizzazione nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. C12 - CENTRALE TERMICA CIVILE (1.570 kW) GNC1 – MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE AL 20/12/2017 (Carico medio di processo 60%)

portata massima	1637	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	400 ore operative/anno	24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*) (**)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(**) valori limite già conformi a quelli previsti dal comma 5 dell'art.273-bis DLgs 152/06

PUNTO DI EMISSIONE N. C13 - CENTRALE TERMICA CIVILE (1.570 kW) GNC2 – MEDIO IMPIANTO DI COMBUSTIONE ESISTENTE AL 20/12/2017 (Carico medio di processo 60%)

portata massima	1637	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	400 ore operative/anno	24 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*) (**)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(**) valori limite già conformi a quelli previsti dal comma 5 dell'art.273-bis DLgs 152/06

PUNTO DI EMISSIONE N. C14 - CENTRALE TERMICA "PRODUTTIVO" (697,67 kW) GNV

portata massima	727	Nm ³ /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:(*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C15 - CENTRALE TERMICA CIVILE (155 kW) RTP

portata massima		
altezza minima del camino	4	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	150	mg/Nmc
Monossido di carbonio	100	mg/Nmc

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

PUNTO DI EMISSIONE N. C16 - CENTRALE TERMICA CIVILE (25,6 kW) GNC3

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.1 - STAMPAGGIO (9 presse con n. 7 calate)

portata massima	5300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.2 - ASSEMBLAGGIO FILTRI (n. 10 calate)

portata massima	1500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.3 - RIEMPIIMENTO FILTRI RESINA (n. 2 calate)

portata massima	1250	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.4 -TAGLIO A CALDO FIBRE + BOX ASPIRAZIONE VAPORI DI SILICONE
(n. 4 calate)

portata massima	1400	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.5 - ASSEMBLAGGIO FILTRI FORNO ASCIUGATURA (n. 1 calata)

portata massima	1750	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.6 - ASSEMBLAGGIO FILTRI (n. 10 calate)

portata massima	2800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

Impianto di abbattimento: ADSORBITORE A CARBONI ATTIVI

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.7 - REPARTO MECCANICA (n. 1 cappa per verniciatura a spruzzo
e n. 1 cappa per essiccazione)

portata massima	1000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.8 – PRESSA STAMPAGGIO (n. 1 pressa)

portata massima	2100	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	5	mg/Nmc
--	---	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. E1.9 – CENTRIFUGA LINEARE (n. 1 pressa)

portata massima	1300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m

durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. E1.10 – MACCHINA FILO CALDO (n. 1)		
portata massima	2500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. E1.11 – FORNO DI ASCIUGATURA (n. 1)		
portata massima	2200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. E1.12 – REPARTO FILTRI PP (n. 1 pressa)		
portata massima	2100	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. E1.13 – REPARTO FILTRI PP (n. 1 pressa)		
portata massima	1300	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. E1.14 – MACCHINA FILO CALDO (n. 1)		
portata massima	2500	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze Organiche Volatili (come C-organico totale)	5	mg/Nmc
PUNTO DI EMISSIONE N. E1.15 – FORNO ASCIUGATURA (n. 1)		
portata massima	2200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	16	h/g
PUNTO DI EMISSIONE N. E1.16 – COGENERATORE A GAS NATURALE – MOTORE GEJEMBACHER DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI (2,671 MW) (Carico medio di processo 90%)		
portata massima	4800	Nm ³ /h
altezza minima del camino	10	m
durata	7.800 ore operative/anno	24 h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc

Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	15	mg/Nmc (***)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	95	mg/Nmc
Monossido di carbonio	240	mg/Nmc

IMPIANTO DI DEPURAZIONE: Ossidatore catalitico

(*) valori limite riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 15%.

(***) valore limite considerato rispettato in quanto impianto alimentato con gas naturale

PUNTO DI EMISSIONE N. VA 1.1 - VENTILAZIONE LOCALE CENTRIFUGHE

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. VA 1.2 - VENTILAZIONE LOCALE CENTRIFUGHE

(emissione ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante)

PUNTO DI EMISSIONE N. AS2 - OFFICINA MANUTENZIONE

(macchine utensili + saldatura + smerigliatura) (n. 1 calata)

portata massima	5200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	02	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A CARTUCCE

PUNTO DI EMISSIONE N. AS3 - ELETTRONICA (cablaggio circuiti + saldatura a stagno) (n. 7 calate)

portata massima	750	Nm ³ /h
altezza minima del camino	6	m
durata	02	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE N. AS11 - LABORATORIO CHIMICO (cappa)

altezza minima del camino	3,5	m
---------------------------	-----	---

PUNTO DI EMISSIONE N. AS12 - LABORATORIO CHIMICO (cappa)

altezza minima del camino	3,5	m
---------------------------	-----	---

PUNTO DI EMISSIONE N. AS13 - LABORATORIO CHIMICO (cappa)

altezza minima del camino	3,5	m
---------------------------	-----	---

PUNTO DI EMISSIONE N. AS14 - LABORATORIO CHIMICO (cappa)

altezza minima del camino	3,5	m
---------------------------	-----	---

PUNTO DI EMISSIONE N. AS15 - LABORATORIO CHIMICO (vano servizio - ventilazione ambientale)

altezza minima del camino	4,5	m
---------------------------	-----	---

PUNTO DI EMISSIONE N. AS16 - LABORATORIO CHIMICO (vano servizio)

altezza minima del camino	4,5	m
---------------------------	-----	---

PUNTO DI EMISSIONE N. AS17 - BOX CENTRALINA TELEFONICA

altezza minima del camino	4,5	m
---------------------------	-----	---

PUNTO DI EMISSIONE N. AS22 – LABORATORIO CHIMICO

(DEPOSITO REAGENTI - ventilazione ambientale)

altezza minima del camino

3,5 m

Prescrizioni

Medi Impianti di Combustione

1. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione,

- entro la **Data di messa a regime** l'impianto di cui all'Emissione **n.E1.16**, deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile,

- **entro il 15 giugno 2021** gli impianto di cui alle Emissioni **C12 e C13**, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile,

2. entro il **15 giugno 2021** dovrà essere eseguita la prima verifica di **autocontrollo** delle emissioni **n.C12 e C13**,

3. a partire dal **15 giugno 2021**, il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06.

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La sostituzione del materiale filtrante risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire una adeguata evacuazione e dispersione delle emissioni e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. A tal fine le bocche dei camini devono risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;

- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni**.

- Relativamente al punto di emissione n. **E1.16 su tre campionamenti** (Portata, Polveri, NOx, CO) eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE-Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Composti organici volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. C12, C13, E1.1, E1.2, E1.3, E1.4, E1.6, E1.7, E1.8, E1.9, E1.10, E1.12, E1.13, E1.14, E1.16, AS2, AS3.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE-Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
ARPAE – S.A.C. DI MODENA
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta **BELLCO srl** (IMP. Via Camurana n. 1) MIRANDOLA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta BELLCO srl, nell'impianto in comune di Mirandola (MO), Via Camurana n. 1, svolge attività di fabbricazione apparecchi biomedicali.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 28/02/2020 e dalla documentazione integrativa assunta gli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 09/04/2020 con prot. n.53067, risulta la seguente configurazione:

- Continuazione di esercizio di sorgenti di rumore esistenti ovvero
 - impianti tecnologici (estrattori, ricambi d’aria, compressori, UTA, chiller, ...),
 - movimentazione di piazzale mediante carrello elevatore,
 - traffico veicolare in ingresso/uscita allo stabilimento;

- Realizzazione di una nuova sorgente acustica derivante da un impianto di cogenerazione, motore di Potenza termica nominale di 2,671 MWt per il quale è stato presentato Studio previsionale di impatto acustico;

- Le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturni pari a 60 dBA;
- il ricettore R1 individuato si colloca nell'area agricola confinante assegnata alla classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- le simulazioni dello scenario acustico post intervento, mostrano il sostanziale rispetto dei limiti della classificazione acustica comunale e del criterio differenziale, diurno e notturno, nei confronti del ricettore R1; il dato calcolato per la verifica del criterio differenziale notturno si attesta molto prossimo a quello limite pari a 3 dBA.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta BELLCO srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e successive integrazioni;

ARPAE Distretto Area Nord Carpi con prot. n.64968 del 04/05/2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, relativamente alla Valutazione di Impatto Acustico;

Il Comune di Mirandola, con prot. n.12892 del 05/05/2020, ha espresso parere favorevole in merito all'impatto acustico.

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Mirandola, via Camurrana n. 1, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta BELLCO srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) **Entro 60 giorni** dalla data di messa a regime del nuovo cogeneratore, dovrà essere eseguito un monitoraggio del rumore, in prossimità del ricettore abitativo R1, per attestare il rispetto dei valori limiti d'immissione assoluti e differenziali, diurni e notturni; l'indagine di cui sopra dovrà riportare anche le analisi spettrali del rumore;
- 4) Il monitoraggio di cui sopra, da inviare a Arpae SAC ed ST e Comune di Mirandola **entro i 30 giorni** successivi alle misure e da sottoporre a valutazioni del Servizio territoriale, dovrà contenere la relazione tecnica descrittiva degli interventi di mitigazione eseguiti nell'ambito della costruzione dell'impianto, in particolare dovranno essere descritti tutti gli accorgimenti tecnici/strutturali posti in sito per contenere le immissioni rumorose delle apparecchiature rumorose;

5) in fase di esercizio devono essere mantenute modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle macchine (*motore cogeneratore, gruppi frigo, UTA, compressori, ecc.*) posizionate nell'ambiente esterno, intervenendo prontamente, qualora il deterioramento di parti di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione delle stesse qualora necessario;

6) qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore, descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.